

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi
Dott. Marco Corali

Bergamo, 2 dicembre 2021

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 26/2021

I. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “PEREQUATIVO”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 28 novembre il provvedimento n. 336196/2021 contenente il modello per la richiesta del contributo a fondo perduto “perequativo” previsto dal Decreto “Sostegni-bis” (*cfr.* circolare di Studio n. 12/2021, § 1), **da presentare entro il 28 dicembre 2021.**

Il provvedimento, completo di modello ed istruzioni (allegati alla presente circolare), è consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate accedendo tramite il seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-29-novembre-2021>

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato un’utile “guida” con la quale vengono fornite le indicazioni operative per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto, nonché le condizioni per usufruirne e le modalità di predisposizione e di trasmissione dell’istanza.

La “guida”, allegata alla presente circolare, può essere consultata sul sito dell’Agenzia delle Entrate accedendo tramite il seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3996830/Guida_Contributo_fondo_perduto_per_equativo.pdf/cd1fca1b-2782-5752-a890-3c234d10a3c8

* * * * *

Di seguito si riepilogano brevemente gli aspetti principali dell’agevolazione in commento.

Condizioni

Il richiedente deve aver conseguito, nell'anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Per poter beneficiare del contributo devono inoltre sussistere entrambi i seguenti requisiti:

- 1) la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 deve essere stata presentata entro il 30.09.2021. Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, è validamente presentata la dichiarazione trasmessa entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione, e comunque non oltre il 30.09.2021. Il contributo "perequativo" non spetta se una delle due dichiarazioni è assente o risulta presentata successivamente ai predetti termini.
Come previsto dal decreto attuativo, eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive relative ai periodi d'imposta 2019 e 2020, presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello calcolato in base alle dichiarazioni dei redditi validamente presentate entro il 30.09.2021;
- 2) l'ammontare del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

- soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 26.05.2021, ad eccezione degli eredi che hanno attivato la partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell'attività di un soggetto deceduto e dei soggetti che hanno posto in essere un'operazione di trasformazione aziendale e che proseguono quindi l'attività del soggetto confluito;
- soggetti la cui attività è cessata e quindi la partita Iva è stata chiusa alla data del 26.5.2021;
- enti pubblici di cui all'articolo 74 Tuir;
- intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all'articolo 162-bis Tuir.

La determinazione del contributo

Per determinare l'ammontare del contributo a fondo perduto si rende necessario procedere come segue:

1. deve essere calcolata, innanzitutto, la differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Nella guida dell'Agenzia delle Entrate viene chiarito che, per la verifica di tale requisito, il risultato economico d'esercizio che esprime un utile deve essere preceduto dal segno positivo, mentre il risultato economico d'esercizio che esprime una perdita deve essere preceduto dal segno negativo. Sul punto la guida

fornisce alcune esemplificazioni numeriche. Ad esempio, se nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 il risultato economico d'esercizio è un utile di 38.200 euro e nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è una perdita di 5.500 euro, la differenza deve essere calcolata come: +38.200 meno -5.500 = +43.700. In tal caso, poiché il peggioramento del risultato economico è pari al 114% del risultato economico 2019, il requisito del peggioramento minimo di almeno il 30% è soddisfatto;

2. bisogna sottrarre a quest'importo le somme percepite a titolo di contributo a fondo perduto riconosciute dall'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, qualora l'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto ottenuti sia uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta 2020 e quello relativo al periodo d'imposta 2019, il contributo perequativo spettante è pari a zero e l'Agenzia delle Entrate non dà corso all'istanza.

Considerando l'esempio sopra riportato, l'Agenzia, nella guida, afferma che se il soggetto, il quale ha avuto un peggioramento tra il risultato economico d'esercizio 2019 e quello 2020 pari a 43.700 euro, ha percepito precedenti contributi a fondo perduto per un ammontare complessivo di 8.600 euro, la base di calcolo del contributo è pari a: 43.700 euro - 8.600 euro = 35.100 euro.

Se, invece, lo stesso soggetto ha percepito precedenti contributi a fondo perduto per un ammontare complessivo di 52.300 euro, non avrà diritto al contributo perequativo;

3. all'importo così ottenuto, se di segno positivo, vengono applicate le seguenti percentuali:

- 30%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a € 100.000,
- 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano € 100.000 ma non € 400.000,
- 15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano € 400.000 ma non € 1.000.000,
- 10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano € 1.000.000 ma non € 5.000.000,
- 5%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano € 5.000.000 ma non € 10.000.000.

L'importo massimo del contributo è pari ad € 150.000.

Per il contributo "perequativo" non è previsto un importo minimo.

Il beneficio

Come previsto per i precedenti contributi a fondo perduto, è previsto l'accredito sul conto corrente indicato dal contribuente. Il contributo, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere inoltre riconosciuto, nella sua totalità, come credito di imposta.

L'istanza

Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti a inviare un'istanza, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, utilizzando lo specifico modello approvato.

La trasmissione dell'istanza potrà essere effettuata, direttamente o tramite intermediari, sin dal giorno di pubblicazione del provvedimento (29 novembre) **e fino al 28 dicembre 2021**, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Nel suddetto periodo è inoltre possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa.

L'istanza presenta inoltre uno specifico quadro (quadro A), nel quale deve essere riportato l'elenco degli aiuti di Stato ricevuti, specificando per ciascuno se è stato ottenuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework.

Se il richiedente ha ottenuto aiuti di Stato riferiti all'Imu, deve indicare nel quadro C i codici catastali dei Comuni e il numero degli immobili per cui ha beneficiato degli aiuti.

Si evidenzia inoltre che qualora, sommando il contributo perequativo richiesto con l'istanza all'importo complessivo di aiuti di Stato ricevuti per la sezione 3.1, il richiedente dovesse superare il limite massimo previsto per tale sezione dal 28 gennaio 2021, potrà richiedere il contributo limitatamente all'importo che consente di non superare il limite di aiuti di Stato.

Nel caso in cui, con gli aiuti percepiti precedentemente alla richiesta del contributo perequativo, il richiedente avesse già superato il limite massimo di aiuti di Stato previsto per la sezione 3.1 dal 28 gennaio 2021, non potrà presentare l'istanza.

Se l'istanza viene presentata tramite un intermediario, il richiedente deve preventivamente consegnargli il modello dell'istanza compilato e sottoscritto, comprese le sezioni relative agli aiuti di Stato. L'intermediario deve conservare l'istanza sottoscritta, insieme a copia del documento di identità del richiedente e tale documentazione dovrà essere esibita in caso di controllo.

2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE "ATTIVITA' CHIUSE E DISCOTECHES"

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 29 novembre il provvedimento n. 336230/2021 contenente il modello per la richiesta del contributo a fondo perduto per le "attività chiuse e discoteche" previsto dal Decreto "Sostegni-bis" (cfr. circolare di Studio n. 21/2021, § 2), **da presentare entro il 21 dicembre 2021**.

Il provvedimento, completo di modello ed istruzioni, è consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate accedendo tramite il seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-29-novembre-2021-legge-105-e-106>

Si ricorda che l'art. 2 del D.L. n. 73/2021 (Decreto "Sostegni-bis") ha istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente attività per le quali le misure restrittive – adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 19/2020 per evitare la diffusione dell'epidemia da COVID-19 – hanno disposto la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021.

L'art. 11 del D.L. n. 105/2021 ha inoltre disposto la destinazione prioritaria di una parte del predetto fondo a favore dei soggetti titolari di partita IVA la cui attività prevalente, individuata dal codice Ateco 2007 "93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, nightclub e simili", risultava chiusa alla data del 23 luglio 2021.

La dotazione finanziaria complessiva prevista per il fondo è pari a 140 milioni di euro; una quota ammontante a 20 milioni di euro è destinata prioritariamente ai soggetti che svolgono attività individuata dal codice Ateco 93.29.10.

Con il DM 9 settembre 2021 sono stati determinati i soggetti beneficiari del fondo e l'ammontare dell'aiuto, nonché le modalità di erogazione (*cf.* circolare di Studio n. 21/2021, § 2).

I soggetti in possesso dei requisiti previsti accedono al fondo mediante presentazione di apposita istanza telematica all'Agenzia delle entrate.

L'ammontare dell'aiuto è riconosciuto successivamente al termine per la presentazione delle istanze, con le seguenti modalità:

- per il contributo “maggiorazione discoteche”, le risorse finanziarie stanziare, pari a 20 milioni di euro, sono ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l'istanza, entro l'importo massimo di euro 25.000 per ciascun beneficiario;
- per il contributo “attività chiuse”, le risorse finanziarie stanziare, pari a 120 milioni di euro (oltre ad eventuali economie derivanti dal riparto del contributo maggiorazione discoteche), sono ripartite tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l'istanza, entro i seguenti importi massimi:
 - 3.000 euro per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non superiori a euro 400.000 ovvero per i soggetti che – avendo attivato partita IVA successivamente al 31 dicembre 2019 – non hanno dichiarato ricavi o compensi relativi a tale periodo d'imposta;
 - 7.500 euro per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
 - 12.000 euro per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a euro 1.000.000.

La trasmissione dell'istanza è effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate e può essere effettuata, direttamente o tramite intermediari, **a partire dal giorno 2 dicembre 2021 e non oltre il giorno 21 dicembre 2021.**

Nel periodo citato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, che sostituisce integralmente l'istanza precedentemente trasmessa.

Il contributo “attività chiuse” e il contributo “maggiorazione discoteche” non sono alternativi. Pertanto, i soggetti che esercitano attività prevalente riferibile al codice Ateco 2007 “93.29.10”, se in possesso dei requisiti previsti in entrambe le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 4 del DM, possono richiedere con l'istanza sia il contributo attività chiuse sia il contributo maggiorazione discoteche.

L'istanza contiene, tra l'altro, le dichiarazioni relative all'eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*”, come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564.

L'Agenzia delle Entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente.

3. CREDITO D'IMPOSTA PER IL SETTORE "TESSILE E MODA"

Con il provvedimento n. 334506/2021, l'Agenzia delle Entrate **ha fissato al 64,2944%** la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile con riferimento al 2020 sulle rimanenze di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori previsto dall'art. 48-bis del Decreto "Rilancio" e modificato dall'art. 8 del Decreto "Sostegni-bis" (cfr. circolare di Studio n. 21/2021, § 3).

Tale percentuale è data dal rapporto tra:

- le risorse disponibili, pari a 95 milioni di euro;
- l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate nel predetto arco temporale, pari a 147.757.765 euro.

L'importo del credito utilizzabile in compensazione è quindi ottenuto moltiplicando l'importo massimo teorico del credito d'imposta risultante dall'istanza per 0,642944, troncando il risultato all'unità di euro.

Quindi, supponendo che il bonus massimo 2020 indicato nella comunicazione sia stato di 5.000 euro, l'importo fruibile in compensazione ammonta a 3.214 euro ($5.000 \times 0,642944 = 3.214,72$, troncato all'unità di euro).

Con la risoluzione n. 65 del 30.11.2021, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre istituito il **codice tributo "6953"** per consentire di utilizzare in compensazione, nel modello F24, il credito d'imposta sulle rimanenze di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori previsto dall'art. 48-bis del Decreto "Rilancio" e modificato dall'art. 8 del Decreto "Sostegni-bis" (cfr. circolare di Studio n. 21/2021, § 3).

Il credito d'imposta deve essere utilizzato nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione (pertanto, per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare, i crediti d'imposta maturati nel 2020 e nel 2021 sono utilizzabili, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022).

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6953 è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati").

Nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato "AAAA".

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

